## DEMANIO.AGDLAZIO.REGISTRO UFFICIALE.0009777.11-09-2023.U



Direzione Regionale Lazio

Roma, data del protocollo

## **VERBALE DI GARA** n. 4 DELL' 11/09/2023

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in otto lotti, per l'affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità simica e della sicurezza strutturale, verifica preventiva dell'interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello stato situati nella Regione Lazio. Edizione 2023.

L'anno 2023 il giorno 11 del mese di settembre alle ore 10:05, si riunisce in seduta pubblica telematica, mediante l'ausilio dell'applicazione "Microsoft Teams", ai fini dell'esame della documentazione amministrativa, secondo quanto previsto dal par. 23 del Disciplinare di gara, il Seggio di gara, nominato con determina del Direttore Regionale Lazio prot. n. 9181 del 08/09/2022, e composto da:

- **Presidente:** Ing. Salvatore Concettino, Responsabile dell'Area Tecnica della Direzione Regionale Lazio;
- Componente: Dott. Annalisa Giglio, Responsabile dell'U.O. Gare e Appalti della Direzione Regionale Lazio;
- **Componente supplente:** Dott.ssa Ludovica Dionisi, funzionario in servizio presso l'U.O. Gare e Appalti della Direzione Regionale Lazio;

Alle ore 10:06 il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti del Seggio di gara dà inizio alle operazioni di gara.

Alle ore 10:07 il Seggio di gara procede all'esame della documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 83, co 9 del D.Lqs. 50/2016 in relazione al lotto 1, rilevando quanto segue:

LOTTO 1				
POSIZIONE	CONCORRENTI	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI	
2	SIDOTI ENGINEERING SRL	AMMESSO	La documentazione trasmessa dall'operatore economico risulta conforme a quanto richiesto ai sensi dell'art. 83. Co 9 del D.lgs. 50/2016.	

Pertanto, il Seggio di gara prosegue con l'esame della documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 83, co 9 del D.Lgs. 50/2016 in relazione al lotto 7, rilevando quanto segue:

		LOTTO 7	
POSIZIONE	CONCORRENTI	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
1	ITS-MUSA- SINTHESI- IANNI	NON AMMESSO	Nella documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 83, co 9 del D.Lgs. 50/2016, l'RTP concorrente dichiara "che, ad integrazione del gruppo di lavoro dichiarato in fase di gara e considerato che il disciplinare di gara consente di indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, per il servizio di vulnerabilità sismica e sicurezza strutturale si affianca alla figura dell'ing. Titton Michele la figura dell'architetto Bornabò Sofia []". Tuttavia, ciò non è coerente con quanto stabilito dal par. 8.1. del disciplinare di gara in relazione all'ipotesi di sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti facenti parte del gruppo di lavoro originariamente indicato, che si ritiene valere anche per il caso di integrazione del medesimo allo scopo di supplire al mancato possesso in capo agli altri singoli professionisti indicati nella struttura operativa originariamente proposta dei titoli e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto. Nello specifico, la parte del par. 8.1 del Disciplinare di gara in cui si prevede che "in nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 24, commi 5 e 6, del D.lgs. 50/2016, che richiede l'indicazione dei nominativi dei professionisti iscritti ad albi che svolgeranno l'incarico, nonché delle rispettive qualificazioni, già

sede presentazione dell'offerta. L'istituto di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 potrà essere utilizzato pertanto unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal professionista singolo debitamente qualificato presente sin dall'inizio nella proposta struttura operativa ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto dal presente prescritto disciplinare, in di termini adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del servizio". (vedi pag. Considerato, dunque, che alcuno dei professionisti del gruppo di lavoro originariamente proposto in sede di offerta soddisfa il requisito richiesto in relazione a tutti i lotti con riferimento ad uno dei professionisti di cui ai punti 1 e 2, vale a dire il "possesso di Laurea (Quinquennale Specialistica) in Architettura ed iscritto all'Albo degli Architetti, Sez. A, nel caso in cui, nel corso dello svolgimento, uno o più beni oggetto dei servizi dovessero essere sottoposti a Vincolo Monumentale ai sensi del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537)", il RT concorrente non può essere ammesso alle successive fasi di gara.

Il Seggio di gara prosegue con l'esame della documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 83, co 9 del D.Lgs. 50/2016 in relazione al lotto 2, rilevando quanto segue:

		LOTTO 2	
POSIZIONE	CONCORRENTI	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI
2	ITS-MUSA- SINTHESI-IANNI	NON AMMESSO	Nella documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 83, co 9 del D.Lgs. 50/2016, l'RTP concorrente dichiara "che, ad integrazione del gruppo di lavoro dichiarato in fase di gara e considerato che il disciplinare di gara consente di indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile,

per il servizio di vulnerabilità sismica e sicurezza strutturale si affianca alla figura dell'ing. Titton Michele la figura dell'architetto Bornabò Sofia [...]". Tuttavia, ciò non è coerente con quanto stabilito dal par. 8.1. del disciplinare di gara relazione all'ipotesi sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti facenti parte gruppo di lavoro originariamente indicato, che si ritiene valere anche per il caso di integrazione del medesimo allo scopo di supplire al mancato possesso in capo agli altri singoli professionisti indicati nella struttura operativa originariamente proposta dei titoli e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto. Nello specifico, la parte del par. 8.1 del Disciplinare di gara in cui si prevede che "in nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richieste per dell'appalto. *l'esecuzione* in conformità a quanto disposto dall'art. 24, commi 5 e 6, del D.lgs. 50/2016, che richiede l'indicazione dei nominativi dei professionisti iscritti ad albi che svolgeranno l'incarico, nonché delle rispettive qualificazioni, già in sede di presentazione dell'offerta. L'istituto di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall'inizio nella struttura operativa proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del servizio". (vedi pag. 19).

Considerato, dunque, che alcuno
dei professionisti del gruppo di
lavoro originariamente proposto in
sede di offerta soddisfa il requisito
richiesto in relazione a tutti i lotti
con riferimento ad uno dei
professionisti di cui ai punti 1 e 2,
vale a dire il "possesso di Laurea
(Quinquennale o Specialistica) in
Architettura ed iscritto all'Albo degli
Architetti, Sez. A, nel caso in cui,
nel corso dello svolgimento, uno
o più beni oggetto dei servizi
dovessero essere sottoposti a
Vincolo Monumentale ai sensi
del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. (art. 52
<u>del regio decreto 23 ottobre</u>
<u>1925, n. 2537)",</u> il RT concorrente
non può essere ammesso alle
successive fasi di gara.

Il Seggio di gara prosegue con l'esame della documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 83, co 9 del D.Lgs. 50/2016 in relazione al lotto 5, rilevando quanto segue:

	LOTTO 5				
POSIZIONE	CONCORRENTI	ESITO	MOTIVAZIONI/PRECISAZIONI		
1	ITS-MUSA- SINTHESI- IANNI	NON AMMESSO	Nella documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 83, co 9 del D.Lgs. 50/2016, l'RTP concorrente dichiara "che, ad integrazione del gruppo di lavoro dichiarato in fase di gara e considerato che il disciplinare di gara consente di indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, per il servizio di vulnerabilità sismica e sicurezza strutturale si affianca alla figura dell'ing. Titton Michele la figura dell'architetto Bornabò Sofia []". Tuttavia, ciò non è coerente con quanto stabilito dal par. 8.1. del disciplinare di gara in relazione all'ipotesi di sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti facenti parte del gruppo di lavoro originariamente indicato, che si ritiene valere anche per il caso di integrazione del medesimo allo scopo di supplire al mancato possesso in capo agli altri singoli professionisti indicati nella struttura operativa originariamente proposta dei titoli e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto. Nello specifico, la parte del par. 8.1 del		

Disciplinare di gara in cui si prevede che "in nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richieste per dell'appalto, l'esecuzione in conformità a quanto disposto dall'art. 24, commi 5 e 6, del D.lgs. 50/2016, che richiede l'indicazione dei nominativi dei professionisti iscritti ad albi che svolgeranno l'incarico, nonché delle rispettive qualificazioni, già sede di presentazione dell'offerta.

L'istituto di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 potrà essere utilizzato pertanto unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal professionista sinaolo qualificato debitamente presente sin dall'inizio nella operativa proposta struttura ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto presente prescritto dal disciplinare, termini in adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del servizio". (vedi pag.

Considerato, dunque, che alcuno dei professionisti del gruppo di lavoro originariamente proposto in sede di offerta soddisfa il requisito richiesto in relazione a tutti i lotti con riferimento ad uno dei professionisti di cui ai punti 1 e 2, vale a dire il "possesso di Laurea (Quinquennale Specialistica) in Architettura ed iscritto all'Albo degli Architetti, Sez. A, nel caso in cui, nel corso dello svolgimento, uno o più <u>beni oggetto dei servizi</u> dovessero essere sottoposti a Vincolo Monumentale ai sensi del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. (art. 52 del regio decreto 23 ottobre **1925, n. 2537)",** il RT concorrente

	non	può	essere	ammesso	alle
	successive fasi di gara.				

Alle ore 11:20 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica.

La data e l'ora della prossima seduta saranno comunicate secondo le modalità previste dal disciplinare di gara.

Il presente Verbale si compone di n. 7 pagine e viene trasmesso alla Stazione Appaltante per i successivi adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

I Componenti del Seggio di gara:



Dott.ssa Ludovica Dionisi

